

Publicato il 10/01/2025

N. 00049/2025 REG.PROV.CAU.
N. 09486/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9486 del 2024, proposto dalla società Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Cintioli, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

contro

il **Comitato** civico contro il potenziamento ferroviario della tratta **Rho-Parabiago**, in persona del suo legale rappresentante sig. Alberto Maggioni, che agisce anche in proprio, e dei signori Maria Luisa Colombo, Livio Silvestro Baronio, Dalia Maria Sartirana, Claudio Raimondi, Ivan Celli, Andrea Donarini, Mario Colombo, Maria Pinella Madeddu, Franco Airaghi, Graziella Manidi, Maurizia Cattaneo, Cesarino Vanini, Virginia Lombardi, Nadia Lombardi, Ivan Iose Nebuloni, Savino Tanzi, Giuseppina Tagliabue, Roberta Pascoli, Samorini Carla Dina, Andrea Ranghetti, Giuseppe Fiamingo, Sergio Dalla Vecchia, Laura Marina Pessina, Giovanni Grasso, Luciano Borghetti, Ilaria Brugnone, Cristiana Arcaro, Massimiliano Nicita, Sabrina Luigia Re, Stefania Garzotto, Katia Villa, Nancy Scordamaglia, Monica Pellegrino, Marco

Gianni Paltrinieri, Mirella Mazzei, Anna Angela Gallo, Claudia Donarini, Luca Donarini, Caterina De Marco, Chiara Accoto, Paola Mattasoglio, Clara Campanelli, Ernesto Rigitano, Giulia Piccoli, Emilia Calastri, Giacinta Caprioli, Aldo Sangiovanni, Rosanna Colombini, Rosangela Cassani, Adelia Maggioni, Eugenio Zeni, Virginio Remar Claudia Nebuloni, Elisa Maggioni, Alberto Pisano, Cristina Ripepi, Aurelio Pacioni, Claudia Leccardi, Valerio Lunghi, Marco Lunghi, Giulia Goldin, Paola Lucia Boldorini, Enrico Goldin, Francesca Lunghi, Federico Bevilacqua, Iryna Khoroshchak, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Roberta Bertolani, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, del Commissario Straordinario del Governo per la Linea Ferroviaria Gallarate **Rho**, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

della Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Piera Pujatti e Maria Lucia Tamborino, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia;

del Comune di Castellanza, non costituito in giudizio;

del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza n. 3488 del 2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione Terza.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del **Comitato** civico contro il potenziamento ferroviario della tratta **Rho-Parabiago**, dei signori Alberto

Maggioni, Maria Luisa Colombo, Livio Silvestro Baronio, Dalia Maria Sartirana, Claudio Raimondi, Ivan Celli, Andrea Donarini, Mario Colombo, Maria Pinella Madeddu, Franco Airaghi, Graziella Manidi, Maurizia Cattaneo, Cesarino Vanini, Virginia Lombardi, Nadia Lombardi, Ivan Iose Nebuloni, Savino Tanzi, Giuseppina Tagliabue, Roberta Pascoli, Samorini Carla Dina, Andrea Ranghetti, Giuseppe Fiamingo, Sergio Dalla Vecchia, Laura Marina Pessina, Giovanni Grasso, Luciano Borghetti, Ilaria Brugnone, Cristiana Arcaro , Massimiliano Nicita, Sabrina Luigia Re, Stefania Garzotto, Katia Villa, Nancy Scordamaglia, Monica Pellegrino, Marco Gianni Paltrinieri, Mirella Mazzei, Anna Angela Gallo, Claudia Donarini, Luca Donarini, Caterina De Marco, Chiara Accoto, Paola Mattasoglio, Clara Campanelli, Ernesto Rigitano, Giulia Piccoli, Emilia Calastri, Giacinta Caprioli, Aldo Sangiovanni, Rosanna Colombini, Rosangela Cassani, Adelia Maggioni, Eugenio Zeni, Virginio Remar Claudia Nebuloni, Elisa Maggioni, Alberto Pisano, Cristina Ripepi, Aurelio Pacioni, Claudia Leccardi, Valerio Lunghi, Marco Lunghi, Giulia Goldin, Paola Lucia Boldorini, Enrico Goldin, Francesca Lunghi, Federico Bevilacqua, Iryna Khoroshchak, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Commissario straordinario per la Linea Ferroviaria Gallarate **Rho** e della Regione Lombardia;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il Cons. Eugenio Tagliasacchi e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Considerato, all'esito della delibazione tipica della fase cautelare, che l'appello presenta elementi di *fumus boni iuris*;

che sussiste il *periculum in mora*, avuto riguardo alla necessità di assicurare il rispetto dei tempi di realizzazione dell'opera in esame, avente valenza strategica e rientrante tra quelle finanziate con risorse PNRR;

che – come già rilevato dal decreto monocratico n. 4873 del 2024 e ribadito dall'appellante anche nell'ambito della discussione in camera di consiglio – le demolizioni dei primi fabbricati privati sono previste soltanto a far data dal mese di giugno 2025;

che pertanto – nella comparazione dei contrapposti interessi, ai sensi dell'art. 125 c.p.a. – deve essere ritenuto prevalente l'interesse pubblico a evitare il rischio della perdita degli anzidetti finanziamenti, derivante dall'esecuzione della sentenza impugnata;

che le spese processuali della presente fase cautelare possono essere compensate tenuto conto della peculiarità della questione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività della sentenza impugnata.

Manda alla Segreteria affinché sottoponga il fascicolo al Presidente titolare della Sezione per la fissazione della data di discussione del merito.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Silvia Martino, Presidente FF

Giuseppe Rotondo, Consigliere

Emanuela Loria, Consigliere

Ofelia Fratamico, Consigliere

Eugenio Tagliasacchi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Eugenio Tagliasacchi

IL PRESIDENTE
Silvia Martino

IL SEGRETARIO